## CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 2018, N. 341 - 42731 Approvazione modifiche dello Statuto del CSI Piemonte.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

### Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione) e, in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che il Presidente della Giunta regionale con il Rettore dell'Università degli Studi di Torino e con il Rettore del Politecnico di Torino stipuli l'atto costitutivo e rediga lo statuto del Consorzio, il quale dovrà essere approvato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione;

preso atto che il Consiglio di amministrazione di CSI Piemonte ha trasmesso agli enti consorziati la proposta di modifica dell'articolo 17 dello Statuto consortile, così come deliberata nel corso della seduta del 27 luglio 2018;

rilevato che la proposta di modifica riformula l'articolo 17 al fine di semplificare il funzionamento dell'Organo amministrativo e a meglio esplicitare alcuni contenuti dell'articolo statutario oggetto di revisione;

dato atto degli interventi di modifica ipotizzate per il miglior funzionamento dell'Organo amministrativo operati sullo statuto del CSI Piemonte ed evidenziati nella versione comparata di cui all'allegato 1 riassumibili per maggior chiarezza nel seguente modo:

- luogo dell'adunanza: nell'attuale formulazione, la riunione del Consiglio di amministrazione si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta. A fronte della possibilità di svolgere le sedute in audio/video conferenza già contemplata nella versione dello Statuto vigente la modifica proposta è finalizzata a prevedere che la seduta si intenda svolta nel luogo in cui si trova il solo Presidente, al quale dovrà in ogni caso essere garantita la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento delle riunioni, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni;
- presidenza delle riunioni: si propone l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 17 che disciplini la possibilità che, in caso di assenza o impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente le riunioni del Consiglio possano essere presiedute dal consigliere più anziano di età. Tale previsione appare necessaria al fine di non bloccare l'operatività dell'Organo nel caso in cui il Presidente del Consiglio sia impossibilitato a presiedere le sedute già convocate;
- modalità di convocazione delle sedute: oltre a lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata, si prevede la possibilità di inviare le convocazioni anche tramite messaggio di posta elettronica; in tal caso viene richiesta la conferma di ricezione da parte dei destinatari. E' altresì previsto che, in assenza di formalità di convocazione, il Consiglio si intenda validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti;
- convocazioni in caso di urgenza: si propone di modificare il comma per precisare che, in caso di urgenza, le convocazioni devono essere inviate con un preavviso di almeno due giorni, superando

così l'incertezza interpretativa dell'attuale formulazione (l'avviso di convocazione deve pervenire in caso di urgenza, nei due giorni precedenti);

- gestione delle riunioni in audio/video conferenza: l'attuale formulazione statutaria prevede già una serie di condizioni da rispettare al fine di garantire il corretto svolgimento delle riunioni in audio/video conferenza, ovvero l'obbligo di poter identificare i partecipanti e consentire loro di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; oltre a ciò, si ritiene tuttavia utile esplicitare quanto già avviene nella prassi, ovvero che viene assicurata ai partecipanti la possibilità di ricevere eventuale materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione;
- frequenza delle sedute: nell'attuale formulazione, il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al progetto di bilancio d'esercizio e al piano annuale delle attività, la modifica proposta prevede che il Consiglio si riunisca non due ma almeno tre volte l'anno, in quanto tenuto a deliberare anche sul rendiconto semestrale al 30 giugno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche al fine di raccordarsi con quanto già disciplinato all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 16, comma 1, lett. f) dello Statuto,;

vista la deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2018, n. 21-7724 che contiene modifiche al testo vigente dello statuto del CSI Piemonte e riferite alle modalità di funzionamento dell'Organo amministrativo;

acquisito il parere favorevole espresso dalla I commissione consiliare permanente in data 17 dicembre 2018;

#### delibera

- 1. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione), le modifiche all'articolo 17 dello statuto del CSI Piemonte, come dettagliatamente riportate nella tabella di comparazione allegata alla presente deliberazione (allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che il nuovo testo dell'articolo 17 dello Statuto del CSI Piemonte, coordinato con le modifiche di cui all'allegato 1, è riportato all'allegato 2 della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

(o m i s s i s)

# PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ART. 17 DELLO STATUTO DEL CSI-PIEMONTE (PROSPETTO COMPARATO)

Articolo 17 Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione	
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.	invariato
2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata.	2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata o posta elettronica, con invio, in tal caso, di conferma di ricezione da parte dei destinatari.
L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.	L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. In assenza di formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale.  Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.	invariato

# Articolo 17 Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

	-
Statuto vigente	Proposte di modifica
Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.	Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente; allo stesso dovrà essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni.
I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico.	invariato
3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio e sul Piano di Attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.	3. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio d'esercizio, e sul Piano di Attività annuale del Consorzio e sul rendiconto semestrale al 30 giugno ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.
4. Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite quando siano presenti tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	invariato
5. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata deliberazione che debba	invariato

Articolo 17 Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione	
essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione.	
6. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso. In caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di <i>prorogatio</i> , vi provvederà il Direttore Generale.	invariato
7. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.	invariato
8. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anzìano d'età.	invariato
	9. In caso di assenza o impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

#### Articolo 17

### Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata o posta elettronica, con invio, in tal caso, di conferma di ricezione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. In assenza di formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente; allo stesso dovrà essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

- 3. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio d'esercizio, e sul Piano di Attività annuale del Consorzio e sul rendiconto semestrale al 30 giugno ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.
- 4. Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite quando siano presenti tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata deliberazione che debba essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione.
- 6. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente

#### Articolo 17

### Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso. In caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di prorogatio, vi provvederà il Direttore Generale.

- 7. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.
- 8. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.
- 9. In caso di assenza o impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.